

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

Table with subscription prices for various regions like Torino, Piemonte, Lombardia, etc.

TORINO, Martedì 24 Dicembre

Table with subscription prices for foreign countries like Stati Austriaci, Francia, Belgio, Svizzera, etc.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPONDA DELLA REALA ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 175 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Meteorological observation table with columns for date, barometer, thermometer, wind, etc.

Domani, solennità del SS. Natale, non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 DICEMBRE 1861

Il N° 35 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 e 5 della Legge 27 ottobre 1860, n. 4380;

Veduto il Nostro Decreto in data del 4 dicembre dello stesso anno portante l'approvazione della pianta provvisoria del personale giudiziario per le Provincie de l'Emilia;

Considerato che il personale del Pubblico Ministero presso il Tribunale del Circondario di Bologna è insufficiente al disbrigo dei processi tanto civili come penali che vi sono in corso;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

La Pianta del personale del Tribunale del Circondario di Bologna è per ora accresciuta di un Sostituto Procuratore del Re.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

MIGLIETTI.

Per Determinazione Ministeriale approvata da S. M. in udienza del 22 dicembre 1861 furono nominati volontari negli uffici del Ministero della Marina:

- Prencipe avv. Guglielmo; Gambetta Federico; Icardi Giulio; Trinco Michele; Vallega Antonio; Boccardo Candido.

S. M. con Decreti 13 volgente, ha nominato a cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro della Guerra: Garrone sacerdote Lorenzo, canonico prevosto in Alessandria.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze: Salvaja Lorenzo, capo di sezione nel Ministero delle Finanze;

Vecchio Majorana Antonino, amministratore della contea di Mascali in Sicilia.

Sulla proposta del Ministro per l'Istruzione pubblica:

Sciorati sacerdote Leonardo, professore di filosofia nel liceo di Genova.

REGOLAMENTO

PER L'ECONOMATO GENERALE PER LE PROVINCE NAPOLITANE

(V. il relativo Decreto Reale nella Gazzetta di ieri)

Attribuzioni, incarichi ed obblighi dell'Economato Generale.

Art. 1. Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti è esercitato nelle Provincie Napolitane da un Economato Generale.

Art. 2. L'Economato Generale concentra in sé l'amministrazione di tutti i benefici vacanti maggiori e minori, e di ogni specie esistenti nelle suddette Provincie, e la regge secondo le norme espresse in questo Regolamento, e secondo le istruzioni che gli faranno seguito, e che costituiranno parte integrante del medesimo.

Il suo ufficio si estende all'amministrazione e conservazione delle temporalità compite dalla disposizione dell'art. 21 della legge 31 ottobre 1853 sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 3. È egualmente affidata all'Economato Generale la cura di invigilare direttamente e per mezzo dei Subeconomi sull'amministrazione dei benefici pieni maggiori e minori d'ogni specie, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, affinché non accadano irregolarità o malversazioni, e siano osservati esattamente gli usi ed i regolamenti che sono stati in vigore sino a questo giorno per la stessa Provincia Napolitane.

Art. 4. L'Economato Generale invigila che nessun be-

neficiato sia messo in possesso della prebenda beneficiaria, ove non abbia previamente ottenuto il Regio Placito a sensi dell'art. 1 del Decreto Reale 26 settembre 1860, n. 4314, e secondo i modi in pratica nelle Provincie Napolitane.

La concessione e quindi la presentazione del Regio Placito non sarà necessaria, quando sia intervenuta la concessione del Regio Esequatur.

L'Economato Generale si farà presentare copia autentica del Regio Placito o del Regio Esequatur e la conserverà negli atti del suo ufficio.

Art. 5. I Giudici di Mandamento, i Sindaci ed i Notai ed in genere tutti i Pubblici Funzionari che per ragione dei loro uffici abbiano notizia della vacanza di un beneficio, o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse ottenuto il Regio Placito o il Regio Esequatur, dovranno denunciare il fatto o all'Economato Generale o al Subeconomo della Diocesi o del Mandamento.

Art. 6. Le disposizioni del succitato articolo 21 della legge 30 ottobre 1859 si applicheranno al caso di chi s'immettessero nel possesso di un beneficio senza aver ottenuto il Regio Placito od il Regio Esequatur.

Art. 7. L'Economato Generale raccoglie per mezzo dei Subeconomi i frutti netti di tutti i benefici vacanti, li custodisce nella Cassa dell'Economato e li tiene a disposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'applicazione determinata dall'art. 2 del succitato Decreto 26 settembre 1860.

Art. 8. Ove l'Economato Generale ed i Subeconomi incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare i loro uffici e specialmente ad assumere il possesso dei benefici vacanti, ed altresì dei pieni, nei casi espressi nei precedenti articoli 2 e 3, potranno invocare ed ottenere sia dal Pubblico Ministero, sia dai Giudici locali il necessario appoggio legale anche coll'uso dei mezzi coattivi.

Art. 9. L'Economato Generale deve tenere presso di sé un elenco di tutti i benefici d'ogni genere esistenti nelle Provincie a cui è preposto, nel quale sia espressa la rendita loro con la specificazione degli oggetti che la costituiscono ed a cui siano uniti, ove sia possibile, i relativi atti e documenti di fondazione ed erezione, anche in carta libera.

Un tale elenco gli servirà ad esercitare efficacemente la vigilanza di cui è detto al precedente art. 3.

Art. 10. Ove all'Economato Generale consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un beneficio o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti vigenti in tale materia, sarà sua cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione di cautela e di repressione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 11. L'Economato Generale presenterà nel mese di ottobre di ciascun anno al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti il bilancio attivo e passivo della sua amministrazione, e lo accompagnerà con analogo relazione corredata degli opportuni documenti.

Art. 12. Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario l'Economato Generale presenterà pure al predetto Ministero il conto dell'esercizio medesimo corredata di analoga relazione.

Art. 13. Nella formazione del bilancio e conto suddetto l'Economato Generale seguirà possibilmente le norme vigenti per l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica.

Art. 14. Insieme al bilancio attivo e passivo l'Economato Generale presenterà una relazione annuale sui bisogni delle Provincie poste sotto la sua amministrazione, in cui particolarmente indicherà gli usi a cui potrebbero essere più convenientemente applicati i frutti disponibili dei benefici vacanti da lui amministrati, e ciò secondo le norme stabilite nel sopraddetto art. 2 del Decreto Reale 26 settembre 1860.

Art. 15. Dovrà altresì l'Economato Generale al termine d'ogni quadrimestre rassegnare al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti lo stato della Cassa dell'Economato con quegli schiarimenti che crederà più opportuni.

Art. 16. Oltre a ciò l'Economato Generale dovrà formare un Prospetto o Platea contenente l'elenco di tutti i benefici maggiori e minori d'ogni specie esistenti nelle Provincie Napolitane.

In detto Prospetto si indicherà se i benefici sieno pieni o vacanti, quale sia la loro rendita e d'onde sia costituita, con la data, ove sia accertata, della loro fondazione od erezione.

Tale prospetto sarà formato in doppio: un esemplare si conserverà nell'ufficio dell'Economato Generale, e l'altro sarà trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 17. L'Economato Generale terrà pure un registro ausiliario di detto Prospetto nel quale si indicheranno le variazioni annuali che occorreranno nel medesimo o le rettificazioni che fosse mestieri introdurre. Costo registro ausiliario servirà a rinnovare il Prospetto o Platea al termine di un decennio.

Art. 18. L'Economato Generale corrisponde col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e con ogni altra pubblica autorità per gli affari attribuiti all'esercizio del suo ufficio.

Ufficio dell'Economato Generale.

Art. 19. L'Economato Generale delle Provincie Napolitane è nominato dal Re sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e risiede in Napoli. Presso di lui è un Ufficio a cui sono addetti gli Impiegati che verranno specificati più sotto.

Art. 20. L'Economato Generale e gli Impiegati del suo Ufficio non si considerano, come Impiegati dello Stato. I loro stipendi e gli assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico dei fondi dell'Economato Generale.

Però tanto l'Economato Generale, quanto gli Impiegati del suo ufficio godono degli stessi vantaggi degli impiegati dello Stato, così in attività come in istato di disponibilità o di riposo.

Art. 21. All'ufficio dell'Economato Generale saranno addetti per ora gli impiegati seguenti, il cui numero potrà essere aumentato o diminuito secondo che si riconoscerà opportuno:

- Un Segretario Generale, Due Capì di Sezione, Un Cassiere, Un Controllore, Un Segretario di 1.ª classe, Un Segretario di 2.ª classe, Quattro Applicati di 1.ª classe, Tre Applicati di 2.ª classe, Tre Applicati di 3.ª classe, Quattro applicati di 4.ª classe, Due Uccieri, Due Inservienti.

Essi godranno degli stipendi indicati nella Tabella annessa a questo Regolamento.

Art. 22. Tutti i predetti Impiegati saranno nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti sopra proposta dell'Economato Generale.

Art. 23. Uno degli Applicati di 1.ª classe sarà esclusivamente addetto all'Archivio dell'Economato, e ne terrà cura secondo le norme e pratiche vigenti negli altri pubblici Archivi.

Un Applicato di 2.ª classe gli presterà sussidio e potrà farne le veci.

Art. 24. Il Cassiere dovrà fra quaranta giorni dalla data della sua nomina presentare una cauzione o in rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, ovvero in fondi liberi da privilegi ed ipoteche.

Nel secondo caso il valore dei fondi offerti per la cauzione dovrà essere maggiore almeno di un terzo del capitale richiesto ove la cauzione stessa sia data in rendita inscritta.

L'ammontare della detta cauzione non potrà mai oltrepassare la quarta parte della rendita netta che l'amministrazione dell'Economato Generale potrà probabilmente dare in un anno.

La cauzione provvisoria che darà il Cassiere di prima nomina dovrà essere non minore di ducati seimila pari a lire 25,500.

Art. 25. La cauzione definitiva sarà determinata sopra proposta dell'Economato Generale dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Se dopo un biennio di esperimento si troverà che la rendita netta dell'amministrazione dell'Economato Generale sia maggiore di quella approssimativamente presa per determinare lo ammontare della cauzione, il Cassiere sarà tenuto a dare un supplemento di cauzione sino a raggiungere il quarto della rendita netta della predetta amministrazione. Al rovescio, se risultasse che la rendita netta sia minore, il cassiere avrà il diritto di richiedere che la cauzione da lui data sia ridotta nella suddetta proporzione.

Art. 26. Il Cassiere dell'Economato Generale soggerà a tutti gli obblighi e a tutte le discipline in vigore per i Contabili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27. Il Controllore presso l'Economato Generale attenderà principalmente a sindacare tutte le partite d'introito ed esito e a tener conto in appositi registri delle une e delle altre coll'esame dei relativi documenti. In genere poi eserciterà tutte le funzioni che sono proprie dei Controllori presso le Tesorerie dello Stato.

Art. 28. Per le spese d'ufficio vien fatto all'Economato Generale un provvisorio assegno di lire 6,000, che potrà essere aumentato o diminuito secondo che emergerà dal rendiconto delle spese stesse che dovrà essere compilato dal Controllore, rivisto dall'Economato Generale e rassegnato al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti insieme al bilancio attivo e passivo di ogni anno.

Attribuzioni, incarichi ed obblighi dei Subeconomi.

Art. 29. I Subeconomi esercitano nelle Diocesi o nei Mandamenti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza dell'Economato Generale quegli uffici che sono loro assegnati da questo Regolamento, secondo le norme espresse nel medesimo e in quelle apposite istruzioni che saranno loro ulteriormente diramate.

Art. 30. Essi vengono nominati, sovra proposta dell'Economato Generale, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti fra i sacerdoti e laici più noti per probità, dottrina e perizia d'affari.

Art. 31. Nella Diocesi di Napoli ed in altre delle più estese si potranno essere più Subeconomi tra loro indipendenti, ai quali saranno assegnati uno o più Mandamenti secondo un riparto che sarà proposto dall'E-

conomato Generale, ed approvato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 32. Nelle Diocesi più estese, ove il servizio lo esiga, potrà al Subeconomi essere aggiunto un Cassiere pel maneggio del danaro.

Art. 33. I Subeconomi in nome e per mandato dell'Economato Generale prenderanno possesso di tutti gli stabili, cespiti e beni mobili ed immobili di qualsivoglia natura spettanti a benefici vacanti maggiori e minori d'ogni specie, e li amministreranno nei modi e nelle forme prescritte da questo Regolamento e dalle apposite istruzioni che verranno loro ulteriormente diramate.

Essi potranno procedere altresì a sequestri e ad altri atti provvisori di sicurezza sopra autorizzazione delle Autorità competenti.

Art. 34. Quando un Subeconomo sia venuto in cognizione o per fatto proprio, o per denuncia delle Autorità indicate nell'articolo 5 di questo Regolamento che un beneficio sia vacante, o che ne abbia preso possesso un individuo non munito del Regio Placito o del Regio Esequatur, dovrà tosto renderne consapevole l'Economato Generale per quelle disposizioni che questi credesse di dare o promuovere in proposito.

Parimente quando un Subeconomo abbia notizia di uno dei casi di cui è cenno nell'art. 10 di questo Regolamento, deve tosto renderne consapevole l'Economato Generale perchè questi possa dare gli opportuni provvedimenti.

Art. 35. Nel mese di dicembre d'ogni anno i Subeconomi trasmetteranno all'Economato Generale il rendiconto dell'amministrazione annuale corredata dei documenti giustificativi ed accompagnato da uno stato di cassa.

Art. 36. I Subeconomi verseranno nella cassa del l'Economato in Napoli, od in quelle altre che venissero designate tutte le somme che esigeranno in nome e nell'interesse dell'Economato medesimo al più tardi fra un mese dall'eseguita esazione.

Essi non potranno in verun caso tenere in cassa una somma maggiore di ducati 1000 pari a lire 4250.

Art. 37. I Subeconomi sono tenuti a prestare una cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, o con valida ipoteca sopra beni liberi corrispondente all'ammontare della media di un quarto del reddito brutto approssimativo dei beni che potessero essere affidati alla loro amministrazione.

Quando la cauzione venga data su beni stabili, questi dovranno avere un maggior valore equivalente ad un terzo della cauzione stessa, e la loro valutazione sarà fatta col moltiplicio legale a norma della Legge di sproprio del 25 settembre 1827, vigente nella Provincia Napolitane.

Art. 38. Sino a che non sia conosciuto l'ammontare approssimativo della media dei proventi di ciascun Subeconomo, i Subeconomi dovranno prestare una cauzione provvisoria non minore di ducati 2000 pari a lire 8500.

Tale cauzione dovrà essere prestata da ciascun Subeconomo entro il termine di giorni 40 dalla data di sua nomina.

Art. 39. Eguale cauzione sarà prestata dai Cassieri aggiunti ai Subeconomi.

Art. 40. I Subeconomi ed i loro Cassieri sono inoltre soggetti a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline vigenti nei Contabili delle amministrazioni dello Stato.

Art. 41. I Subeconomi, oltre all'adempiere a tutti gli incarichi commessi loro, nel presente Regolamento è nelle istruzioni che saranno loro ulteriormente diramate, dovranno prestarsi a qualsivoglia richiesta venisse loro fatta dall'Economato Generale.

Art. 42. La sede dei Subeconomi sarà dove essi hanno il loro domicilio reale, o dove loro torni più opportuno, purchè sia nel territorio del subeconomo a loro commesso. La loro sede però, fissata d'accordo con l'Economato generale, non potrà essere cambiata senza espressa di lui licenza.

Art. 43. Lo stipendio dei Subeconomi sarà prelevato dalla massa delle rendite che essi riscuoteranno, dei benefici vacanti commessi alla loro amministrazione, e verrà segnato tra i pesi sotto la rubrica degli esiti nel rendiconto di cui è detto all'art. 35.

Il detto stipendio consisterà negli emolumenti che il Subeconomo ritrarrà dalle rendite di qualunque natura che dovrà esigere per conto dell'Economato Generale.

Essi emolumenti saranno calcolati alla ragione dei dieci per cento se le rendite esatte non eccederanno ducati 2000 pari a lire 8500.

Dai ducati 2100 sino ai ducati 5000 si aggiungerà il 3 per cento.

Dai ducati 5100 ai ducati 20,000 si aggiungerà il 2 per cento.

Dai ducati 20,100 sino ai ducati 40,000 si aggiungerà l'uno per cento.

Non vi sarà ulteriore aumento oltre la suddetta ultima cifra.

Art. 44. In quei Subeconomi in cui sarà aggiunto al Subeconomo il Cassiere, gli emolumenti di cui è detto nell'articolo precedente saranno aumentati al massimo di un'altra metà e distribuiti tra il Subeconomo ed il Cassiere nelle proporzioni che verranno determinate dall'Economato Generale.

Scrivono all' *Indep. belge* da Madrid, 13 dicembre: Una folla più compatta che al solito si accalca ieri ed oggi in tutte le tribune della Camera dei deputati. Il corpo diplomatico vi assisteva quasi interamente e la sala stessa delle adunanze era invasa da un gran numero di senatori vaghi d'udire l'eloquente voce del sig. Olozaga, capo del partito progressista dopo il ritiro del duca della Vittoria. Credevano che i senatori e i deputati dell'opposizione avessero esaurito l'esame degli atti del ministero e provato ampiamente che mal amministrato in Spagna non aveva, come questa, calpestati tutti i principi fondamentali del sistema costituzionale, non erasi fatto beffe con tanta impudenza delle libertà pubbliche; ma s'ingannavano: valenti oratori rassegnarono i fatti, anzi i misfatti del ministero, ma mancava un oratore che facesse la sintesi nel linguaggio del filosofo e dello storico.

Nell'impossibilità in cui mi trovo di darvi il testo di quel discorso, la cui pubblicazione riempirebbe un numero intero dell'*Indep. belge*, ve ne darò almeno un'analisi esatta e i vostri lettori vedranno che alla ringhiera del Congresso spagnuolo un deputato confermò col corredo di prove tutti i fatti che il vostro corrispondente vi notificò da sei mesi e che valsero all'*Indep. belge* l'onore d'essere proibita due mesi negli Stati di S. M. Cattolica. Sin dalle prime parole pronunciate dall'oratore progressista i ministri sentirono che lo scacco su cui erano assisi era lo scacco del dolore, e quando il sig. Olozaga dimandò loro con potente ed autorevole voce, *siete voi ministri costituzionali?* tutti macchinalmente e come mossi da un segreto ordigno abbassarono la testa per rispondere affermativamente.

« Voi mentite » disse loro l'oratore, poiché violata la costituzione tirando soli la questione del Messico, di San Domingo, d'Africa e di Venezuela: voi la violaste in occasione degli eventi di Loja, mettendo in ansietà tutte le famiglie, strappando dalle loro case i cittadini più pacifici. Voi vi dite Spagnuoli e religiosi e la vostra intera condotta ammette tale qualificazione: non siete che uomini divorati dalla sete del potere e risoluti a rompere tutti gli ostacoli per conservarlo.

Tacerò i giudizi sulla maggior parte delle questioni che si riferiscono alla politica interna per venir subito ai fatti più spiccati del suo discorso. Riconoscendo nel ministro il diritto di assistere pienamente con un capo in mano ad una processione di monache nel monastero di S. Paquale di Aranjuez, non riconosce in loro quello di lasciar i Gesuiti moltiplicare liberamente le loro fondazioni per tutta la Spagna (nel solo convento di San Marco di Leon si trovano più di 100 di questi religiosi nonostante la loro soppressione per la costituzione dello Stato), non riconosce in loro il diritto di dissipare milioni presi alle casse del tesoro a beneficio di una monaca brigante che ha la mania di fondare un monastero del suo ordine in tutte le residenze reali.

Questa monaca è la stessa che fu condannata per impostura dai tribunali, la stessa che aveva predetto la vittoria all'esercito di D. Carlo il di che questo pretendente credè la Vergine Addolorata, la cui immagine fu ricamata sul vessillo come generalissima della sua banda. È inutile nominare suor Patrocino la donna onnipotente della Spagna. Il sig. Olozaga provò che il governo favoriva colla sua debolezza il perversimento dello spirito religioso, indegnamente sfruttato da coloro che se ne servono per colorire i loro disegni, che tollerò e consentì i numerosi auto-da-fé che ebbero recentemente luogo in parecchie città della Penisola e lasciò prendere al clero una funesta preponderanza che si tradusse prontamente nei fatti più vergognosi. L'oratore citò tutti i rifiuti di sepoltura ecclesiastica sanzionati dai vescovi o la cui lunga enumerazione eccitò lo sdegno nell'intera assemblea; enumerò le esumazioni ordinate dagli stessi vescovi, ordini motivati non dall'empietà attribuita agli sventurati che ne erano oggetto, ma dai principii liberali che questi avevano professati durante la vita loro.

Trattò quindi l'oratore la questione degli archivi napoletani, e indirizzò una serie di questioni al ministro di Stato, di cui questi ebbe a sentire tutta la mordace ironia. Si maravigliò soprattutto che il signor Caderon Collantes abbia conservato un solo momento il suo portafogli, dopochè il Consiglio dei ministri ebbe rigettato una formula di restituzione compilata dall'ambasciatore di Francia e solennemente accettata dal ministro. E, parlando della politica del governo verso l'Italia, disse con molta ragione che questa liberale politica non impedirà punto che il nuovo Regno fondi la sua unità, e solo riserverà all'avvenire della Spagna gravissimi imbarazzi.

Non posso, lo ripeto, darvi un'idea anche leggera dell'eloquenza mostrata dal sig. Olozaga. Quando l'oratore si assise, ricevette le congratulazioni dei suoi amici, ed anche di molti fra i suoi avversarii politici. Ieri sera gli si voleva fare una splendida serenata; i governatori civili e militari avevano data per ciò la necessaria autorizzazione, il colonnello del genio aveva di buona grazia permesso alla musica del suo reggimento di concorrervi, quando all'ultimo momento il generale Enrico O'Donnell, capitano generale di Madrid, pose il suo veto. Parecchie migliaia di persone erano recate nelle vicinanze alla casa dell'oratore progressista, e fin da ieri sera gli venne consegnato un indirizzo di congratulazioni firmato da oltre due mila persone. La Patrie di Parigi e il Populecho di Madrid smentiscono, se loro talento, il fatto di questa dimostrazione; essa, contro gli interessi loro dinlegli, sarà attestata da più di dieci mila persone.

Fra i rumori, i mormori, e govente le sghangherate risa delle tribune il ministro di Stato tentò di rispondere al sig. Olozaga. Esso ripeté, relativamente ai suoi atti diplomatici giudicati oggi da tutta l'Europa, quanto aveva detto in Senato, sempre col tono irritato di un uomo vanitoso e profondamente ferito nel suo amor proprio. Domani si sig. Rios Rosas oppugnerà a sua volta il progetto di allocazione e farà soggiacere il gabinetto ancora a parecchie ore di dura prova.

È oggi un fatto compiuto la dimissione del signor Santa-Cruz dalle sue funzioni di presidente della Corte dei conti: questa dimissione implicherà quella di un certo numero di ufficiali, i quali credevano poter appoggiare il gabinetto finché vedevano a lato di esso l'antico ministro delle finanze sotto il ministero Espartero.

Art. 43. I Subeconomi ed i Cassieri non avranno diritto ad altri proventi oltre gli emolumenti anzidetti. Essi avranno il carico della metà delle spese di esazione, d'ufficio e simili; l'altra metà sarà a carico dell'Amministrazione del Subeconomo, e ne verrà determinata la misura dall'Economo Generale dopo un anno d'esperienza.

*Norme generali d'amministrazione.*

Art. 46. Secondo le pratiche del soppresso Monte Frumentario, appena verificata la vacanza d'un beneficio, l'Economo Generale porrà o farà porre per mezzo del Subeconomi il sequestro sui beni del beneficio medesimo, e formerà lo stato descrittivo dei beni stessi e delle loro rendite, compilando per queste ultime la lista di carico da consegnarsi all'incaricato dell'esazione.

L'atto di sequestro, lo stato descrittivo e la lista di carico si distenderanno in doppio, dovendone rimanere una copia negli atti dell'Economo Generale ed in quelli di ciascun Subeconomo.

Nel caso di Parrocchia, la cui rendita non ecceda i ducati 100 pari a lire 425, e non sia sufficiente allo assegno per l'Economo spirituale e pel soddisfacimento d'altri pesi, non si procederà al sequestro, ma la rendita della Parrocchia, sopra autorizzazione dell'Economo Generale, sarà rilasciata intieramente all'Economo Spirituale che dovrà renderne conto quando la Parrocchia sarà provveduta.

Art. 47. Saranno escluse dal sequestro le porzioni che a Parrochi defunti appartenevano come partecipanti nelle Chiese Ricchezze, alle quali per massima non si stende l'ingerenza dell'Economo Generale, ed altresì le loro rate sulla così detta massa distaccata per l'adempimento dei pesi di messa.

Art. 48. A tenore delle norme generali adottate dal già Monte Frumentario, saranno parimente escluse dal sequestro nelle vacanze le porzioni di massa comune dei Capitoli, delle Cattedrali e Collegiate, rilasciandosi le stesse a beneficio degli altri membri dei Capitoli, salvo il caso che tali masse derivassero da prebende riunite.

Art. 49. In generale cadranno sotto il sequestro tutte le altre prebende di Cattedrali e Collegiate vacanti per morte, rinuncia o decadenza dei titolari, ancorchè non si rinvenga alcun titolo di fondazione delle medesime ed esse abbiano avuto origine da beni amministrati una volta in massa comune.

Art. 50. Spetterà al Ministro di Grazia e Giustizia e del Culto il risolvere se in una Chiesa Collegiata o Ricchezza esista veramente quella che dicesi massa comune.

Art. 51. Le Messe Arcivescovili e Vescovili e le Barche vacanti per morte, rinuncia o decadenza dei Titolari o dichiarate vacanti dall'autorità competente, soglieranno indistintamente al sequestro.

Art. 52. Il sequestro di cui è cenno negli articoli precedenti dovrà essere fatto per ministero d'uscieri secondo le norme fissate nel decreto 12 febbraio 1843, affine di rendere spedito autentico e legale l'atto di esecuzione.

Il notamento dei beni, dei nomi dei deliberatari, dei comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme devolute al beneficio e delle altre indicazioni prescritte dal succitato Decreto come pure gli estratti da formarsene per ciascun comune ove hanno domicilio i debitori, sarà firmato dall'Economo Generale o dal Subeconomo ad istanza del quale viene proceduto al sequestro.

Tale notamento, come atto puramente amministrativo, sarà esente da bollo e registro, ma vi andranno soggetti gli estratti che se ne faranno ai termini dell'art. 4 del succitato Decreto da notificarsi agli interessati.

La spesa occorrente per sequestro sarà a carico dei frutti dei benefici per quali si proceda a tale atto di assicurazione e verrà anticipata con le somme esistenti in cassa.

Art. 53. Il Giudice del Mandamento apporrà il suo visto agli atti di sequestro eseguiti nel territorio di sua giurisdizione, e ne terrà nota in apposito registro.

Art. 54. Qualora la rendita del beneficio vacante consistesse in prestazioni territoriali di natura ex-feudale, il sequestro potrà eseguirsi con la forma delle citazioni per editto, secondo le norme espresse nel Rescritto del 29 novembre 1821, nella Circolare 17 settembre 1823 e nei Decreti del 4 febbraio e del 21 giugno 1828, finchè non sia ulteriormente provveduto in proposito.

Art. 55. Rimarranno sempre salvi nel petitorio i diritti degli interessati nei casi in cui dall'Economo Generale o dal Subeconomo si ponesse sotto sequestro una proprietà od una rendita che emergesse non appartenente al beneficio, ma di loro particolare spettanza.

Art. 56. I benefici di patronato particoiare, quando siano collativi, vanno soggetti al sequestro nella loro vacanza in qua unque modo questa si verifici.

Art. 57. Non saranno permessi e si terranno per non avvenuti i sequestri ad istanza di terzi per misura di conservazione sulle rendite dei benefici, finchè esse siano amministrate dall'Economo Generale.

Art. 58. Il sequestro sarà sciolto sulla presentazione del Regio Essequatur o del Regio Placito, dall'Economo Generale, il quale, presi, ove occorra, gli opportuni concerti col Ministro di Grazia e Giustizia e del Culto determinerà contemporaneamente ed a sensi dell'art. 2 del Reale Decreto 25 settembre 1869 la parte dei frutti della vacanza che dovrà essere corrisposta al nuovo provvisto.

Art. 59. Trattandosi di rendita olearia o di altra di di simil natura che fosse biennale dovrà unirsi l'annata fertile con la infocanda e frazionarla per ventiquattresimi; il che si farà altresì nei casi, compreso il diritto di emolumento del Subeconomo o di Cassiere.

Poi si terrà conto dei mesi del biennio in cui il beneficio sarà stato pieno o vacante.

Con tale norma saranno regolati gli accordi o i aggiusti di rata anche per giorno a modo di frutti civili per scorbare la giustizia distributiva fra gli interessati.

Lo stesso avrà luogo per le selve cedue e per tagli di boschi che non avvengono ogni anno in egual misura.

Art. 60. Le stesse norme si applicheranno agli accordi di rata tra gli eredi di un titolare defunto, rinunciante o decaduto, e l'Economo, come pure fra due titolari che si succedessero senza intervallo nel godimento di un beneficio.

Art. 61. Fra un mese dalla pubblicazione del presente Regolamento tutti i possessori di benefici dovranno farne notificazione o rivela all'Economo Generale.

Coloro che non adempiranno a quest'obbligo soglieranno al sequestro, sebbene fossero regolarmente investiti del beneficio, ed alle spese tutte altral di sequestro e di dissequestro.

Durante il sequestro le rendite dei benefici cadranno in favore dell'Economo Generale.

Il sequestro non sarà levato se non quando il possessore del beneficio avrà pienamente soddisfatto alle richieste dell'Economo Generale o del Subeconomo, e rimborsate le spese del sequestro e del dissequestro.

Art. 62. Gli affitti dei fondi rustici od urbani dovranno farsi mediante asta pubblica, eccetto di quelli la cui rendita non ecceda i ducati 50.

Col metodo stesso si potrà continuare l'affitto di quelle prestazioni annue di un beneficio che sono solite ad affittarsi.

Quattro mesi prima che spiri l'affitto in corso per cura dell'Economo Generale o del Subeconomi si faranno conoscere le condizioni del nuovo affitto per mezzo di Manifesti da affiggersi e da pubblicarsi nel Giornale della Provincia o del Circondario autorizzato a tali pubblicazioni.

Le nuove condizioni dovranno essere dal Subeconomo sottoposte all'approvazione dell'Economo Generale.

Art. 63. La durata degli affitti così dei fondi rustici, come degli urbani, sarà determinata nei singoli casi dall'Economo Generale; in massima non dovrà eccedere i quattro anni.

L'affitto delle selve cedue sarà fatto per tanti anni, quanti sono necessari ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli giusta la distribuzione e la pratica costantemente seguita nei luoghi ove sono le selve.

Art. 64. La subasta sarà preceduta da due Manifesti con l'intervallo almeno di otto giorni tra il primo ed il secondo. In essi saranno espresse le condizioni dell'affitto ed il giorno della subasta che non dovrà oltrepassare il quindicesimo giorno dalla data del primo Manifesto.

Art. 65. I Manifesti, a cura del Subeconomi, che piglieranno gli opportuni concerti coi Sindaci, saranno affissi nel Comune ove sono posti i beni, ed in quello ove il Subeconomo avrà la sua sede. Inoltre saranno pubblicati nel giornale della Provincia o del Circondario autorizzato a simili pubblicazioni.

Art. 66. Tutte le offerte d'affitto dovranno essere presentate all'Economo Generale, il quale le invierà colle sue osservazioni al Subeconomo che curerà di aprir l'incanto sulla offerta più vantaggiosa.

Possono anche le offerte essere presentate a questo ultimo direttamente: ma in tal caso egli è tenuto inviarle all'Economo Generale per averne le debite disposizioni.

Art. 67. La subasta sarà tenuta innanzi al Subeconomo.

Laddove si trattasse della locazione di un fondo, di macchine, molini e simili il cui fitto od estagio eccedesse la cifra di ducati 1000 - pari a lire 4250 - all'anno, in tal caso la subasta dovrà aver luogo in Napoli innanzi all'Economo Generale.

Art. 68. Nell'incanto si accenderanno successivamente tre candellette, ed a quello sulla cui offerta sarà estinta una candelletta vergine dopo la consumazione delle tre prime, verrà fatta l'aggiudicazione dell'affitto mediante verbale sottoscritto da chi avrà presieduto alla subasta.

Art. 69. In seguito di un altro Manifesto da affiggersi e pubblicarsi, come è disposto nel precedente art. 63, avrà luogo la subasta definitiva, non prima di dieci giorni dopo la prima subasta.

Dovrà indicarsi nel Manifesto che non si intenderà definitivamente concluso l'affitto senza l'approvazione dell'Economo Generale.

Art. 70. Come nella prima subasta sarà proceduto nella seconda, e ne sarà disteso verbale d'aggiudicazione a favore di quello sulla cui offerta resterà estinta la candela vergine.

Art. 71. Sono ammessi in tali affitti gli aumenti od addittamenti di decima e di sesta.

Essi dovranno essere prodotti nell'ufficio in cui la subasta si è celebrata, il primo tra cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva, ed il secondo tra dieci dalla data stessa, salvo il diritto all'Economo Generale di protrarre, se occorra, questi termini, ma non al di là di dieci giorni per lo addittamento di decima e di venti per quello di sesta dall'aggiudicazione definitiva.

Quando abbia luogo l'addittamento di decima, il termine è di cinque giorni per la sesta, il quale si calcola dall'aggiudicazione in grado di decima.

Art. 72. Il verbale di aggiudicazione servirà di titolo ad amendue le parti contraenti per obbligare l'altra e tutti gli effetti di legge ed in particolar modo alla stipulazione del corrispondente contratto, salva sempre l'approvazione dell'Economo Generale.

Art. 73. Gli affitti dei fondi rustici debbono essere fatti colla condizione che i fitti od estagii siano in danno costante.

Ogni fittavolo sarà tenuto a dare idonea cauzione sopra beni stabili, ovvero a presentare un coobligato solidale solvibile.

Per circostanze particolari, come sarebbe quella della modicità del fitto, potrà il fittavolo essere dispensato dall'obbligo della cauzione previa autorizzazione dell'Economo Generale.

Art. 74. Nessuno potrà essere ammesso a licitare se prima non abbia depositato presso l'Economo Generale, o presso il Subeconomo, secondo i casi, un valore eguale alla decima parte del fitto su cui si apriranno gli incanti, qualora lo stesso non sorpassi i ducati 1000 pari a lire 4,250.

Dal ducato 1,000 in più sino ai ducati 5,000, tale deposito sarà del 5 per cento sull'eccedenza: sul di più dal ducato 5,000 in progresso il deposito sarà del 2 per cento.

Art. 75. Tutte le spese per gli atti preparatorii alle subaste, per la stipulazione del contratto, e per ogni altro simile oggetto dovranno cadere a carico del fittavolo.

Art. 76. In casi particolari il Ministro di Grazia e Giustizia e del Culto, sopra proposizione dell'Economo Generale, potrà autorizzare affittamenti a trattative private.

Parimenti in casi particolari l'Economo Generale potrà disporre che l'aggiudicazione in modo definitivo segua al primo incanto senza ammissione di aumento, accendone espresso cenno nel Manifesto d'asta.

Art. 77. Se i fitti dei fondi si pagano in derate, grazie od altre cose in natura, i Subeconomi procederanno alla vendita delle medesime al maggior offerente, e mediante una sola candelletta, a pronti contanti, ritenuto che il prezzo non deve essere al disotto di quello corrente in quel giorno nella piazza, come dovrà risultare dalla mercatoria di quel luogo e di quel giorno.

Art. 78. Tale vendita non potrà eseguirsi da Subeconomi senza averne ottenuta l'approvazione dall'Economo Generale sull'opportunità del tempo.

Art. 79. Nel caso di rimpiego di capitali spettanti a benefici vacanti, l'antico mutuatario e debitore dovrà pagare i detti capitali nelle mani del Subeconomo mediante polizza girata all'Economo Generale con condizione del rinvestimento, ed il Subeconomo dopo aver rilasciato le debite quitanze a colui che paga, invierà la polizza all'Economo Generale che gliene accuserà ricevuta.

Art. 80. Una volta pervenute le polizze all'Economo Generale, questi ne comprerà tanta rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico intestata al beneficio a cui si appartiene, e ne invierà il titolo al Subeconomo che avrà di quel beneficio perchè ne tenga conto negli atti di sua gestione.

Art. 81. È nell'esclusiva attribuzione dell'Economo Generale d'iniziare giudizi concernenti i benefici vacanti e di dirigere quelli già incorsi.

I Subeconomi però, nel caso di qualsivoglia fatto che possa direttamente o indirettamente pregiudicare i diritti e le azioni dei benefici commessi alla loro amministrazione, dovranno avvertirne l'Economo Generale per gli opportuni provvedimenti.

Sarà pur obbligo del Subeconomi di promuovere in caso d'urgenza dall'Autorità competente quelle misure di conservazione che fossero richieste dalla specialità delle circostanze, dandone immediatamente avviso all'Economo Generale.

Art. 82. In tutto ciò che non si oppone alle disposizioni del presente Regolamento, nè fa ostacolo al Decreto del 17 febbraio 1861 che abolisce le Amministrazioni Diocesane, ed alle istituzioni costituzionali del Regno continueranno provvisoriamente ad aver luogo, per quanto si attiene al Regio Economato, le diverse disposizioni di Polizia Ecclesiastica anteriormente emanate in questa Provincia per la tutela dei diritti del Patronato Regio.

Art. 83. Un Regolamento d'ordine interno approvato dal Ministro di Grazia e Giustizia e del Culto provvederà per le norme da osservarsi nella spedizione degli affari attribuiti all'Economo Generale, per la disciplina degli impiegati al medesimo addetti, per la Contabilità e per la Cassa.

Art. 84. Saranno considerate come parti integranti di questo Regolamento le istruzioni che verranno ulteriormente diramate in ordine alle diverse parti del servizio concernenti i benefici vacanti e l'amministrazione dei loro beni.

Torino, addì 8 dicembre 1861.

V. d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli

Ministro di Grazia e Giustizia e del Culto  
MIGLIETTI

TABELLA

degli Impiegati addetti all'Economo Generale dei benefici vacanti in Napoli, e loro stipendi.

Economo Generale con lo stipendio di	L. 7000
Un Segretario Generale	» 5000
Due Capì di Sezione	» 4000
Un Cassiere	» 4000
Un Controllore	» 3000
Un Segretario di 1.ª cl.	» 3500
Un Segretario di 2.ª cl.	» 3000
Quattro Applicati di 1.ª cl.	» 8000
Tre Applicati di 2.ª cl.	» 4500
Tre Applicati di 3.ª cl.	» 3600
Quattro Applicati di 4.ª cl.	» 4000
Due Uscieri	» 1600
Due Inservienti	» 1000
Ass-gno provvisorio per le spese dell'Ufficio suddetto	» 6000
<b>Totale</b>	<b>L. 62200</b>

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli

Ministro di Grazia e Giustizia e del Culto  
MIGLIETTI

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 23 DICEMBRE, 1861

MINISTERO DELLA GUERRA.  
Segretario generale.

Tempo utile per produrre i titoli alla Commissione di scrutinio per gli ufficiali dei Corpi Volontari.

I lavori della Commissione di scrutinio per gli ufficiali dei Corpi Volontari volgendo ormai al loro termine, ed essendo trascorso più di un anno da che essa Commissione fu istituita, per cui gli interessati ebbero tempo sufficiente a presentare i loro documenti, si diffidano gli ufficiali dei Corpi Volontari che col seguente mese scada il termine utile per la produzione dei titoli, e che coloro i quali non li avranno presentati s'intenderanno decaduti da ogni diritto.

Torino, addì 20 dicembre 1861.

A. DELLA ROVERE.

CITTA' DI TORINO.

Avviso ai signori Pensionari.

La spedizione dei certificati di vita, dal 26 dicembre corrente, si farà in apposito ufficio posto agli ammezzati nel cortile detto del butirro, con accesso dalla scala n. 4 a destra di chi entra dal portico del palazzo municipale.

## ALEMAGNA

Scrivono all' *Indépendance belge* da Anover, 17 dicembre:

Nella sua allocuzione in risposta al discorso della Corona la prima Camera di Baden approvò a grande maggioranza la dichiarazione seguita intorno alla questione tedesca:

« Noi siamo compresi con V. A. R. della verità di questa tesi che la sicurezza e la prosperità di caduno degli Stati sono subordinate all'esistenza di un organo che rappresenti con una volontà unica gli interessi comuni. Ora è un fatto riconosciuto da tutti che la costituzione presente della Confederazione non corrisponde a tal esigenza. Quanto a noi, siamo pieni di desiderio e di speranza che si riuscirà a introdurre in Alemagna una forma costituzionale nei limiti della necessità, che sia in rapporto colla costituzione rappresentativa degli Stati particolari. Pieni di fiducia nella saviezza di V. A. R. e nello spirito illuminato del vostro governo, noi siamo sicuri che quanto può contribuire alla salute e alla prosperità della patria comune vi troverà un augusto appoggio. »

Discussioni assai animate avevano preceduto questa risoluzione. Esse ebbero specialmente per oggetto l'Austria e le relazioni di essa coll'Alemagna. Non avendo potuto conciliare le opinioni divergenti, la Camera finì per convenire di passar sotto silenzio l'Austria e la condizione della stessa.

Alla Camera dei deputati l'allocuzione si vinse, col consenso del sig. di Roggenbach, a unanimità tranne una voce. Essa si dichiara per la necessità di un potere centrale costituzionale per gli affari militari e diplomatici e di una rappresentanza nazionale. Quattro membri solamente conservarono le loro opinioni in favore dell'Austria.

## SPAGNA

Leggesi nella *Wiener Zeitung* del 19:

Secondo notizie ufficiali, agli ufficiali turchi Fazly Pascià, e Rauf bey, mandati da Osman Pascià da Bihac a Zagabria per rendere il saluto al bano di Croazia, fu fatta dinanzi al loro albergo una musica rassetta da una truppa di persone ineducate, e prima che gli organi di sicurezza colà chiamati potessero impedirli, e quindi la plebe si disperse in tutta fretta.

Dopo essersi incamminata tosto la più severa procedura contro i caporioni di quella dimostrazione, oggi l'ad latus del bano (che è assente da Zagabria) comandante generale T. M. barone di Schliffer, in unione all'aiutante del comando generale ed un interprete si recarono da Fazly Pascià, onde esprimergli il vivo dispiacere per tale inaspettata turbazione della tranquillità; aggiungendo inoltre che coloro i quali vi presero parte verranno sottoposti al severo castigo meritato.

La *Gazzetta ufficiale di Buda-Pesth* del 13 dicembre reca una notificazione dell'autorità di finanza, con cui si ricorda ripetutamente a tutti i capi comunali il loro obbligo di riscuotere le imposte e le gabelle, e di rimettere le somme al rispettivo ufficio delle imposte, e di denunciare a quest'ultimo coloro che ricusano di pagare entro il termine stabilito, in grado la intimazione. Inoltre vi si fa presente che la prima rata dell'imposta per il 1861-62 scadeva già il 1° novembre, per cui essa doveva essere pagata pienamente già da molto tempo, e la si esigerà, occorrendo, mediante l'esecuzione militare. I capi comunali vengono chiamati responsabili pel caso che questo eccitamento non venisse curato, e dovrebbero ascrivere a se stessi le spiacevoli conseguenze.

## GRECIA

ATENE, 14 dicembre. Il primo giudizio di guerra greco trattò nel corso di questa settimana il processo per la conciarca tentata, o è qualche tempo, da un sergente e da parecchi soldati di fanteria per liberare il delinquente Dosios. I dibattimenti durarono tre giorni; si parlò molto, e la politica sostenne una parte soverchia nei discorsi. Il procuratore del Re fece l'elogio dei ministri, e particolarmente di Miaulis, Bozzaris e Conduzzis, che portano nomi celebri; i difensori degli accusati enumerarono i torti del Governo, e furono molto applauditi dal pubblico, senza che il presidente del tribunale vi si opponesse menomamente. Invece della pena di morte proposta dal regio procuratore per tutti gli accusati, il tribunale condannò il solo sergente a 3 anni di prigionia, ed assolse i grecari accusati.

Giovedì prossimo saranno tradotti davanti a questo stesso giudizio militare i due sott'ufficiali di cavalleria imputati di aver voluto uccidere il Re nel giorno stesso del suo ritorno dalla Germania, durante il suo viaggio dal Pireo ad Atene.

L'Areopago non ha ancora pronunciata la sua sentenza riguardo alla conciarca di magelo.

Il Parlamento è in vacanza non per difetto d'occupazioni, ma in aspettativa degli attesi cambiamenti, e in particolare della crisi ministeriale, che viene annunciata un'altra volta.

Il legatissimo Michele Tossizza d'Alessandria morto qui nel 1835, dell'importo di circa 200,000 talleri, furono messi ora a disposizione del Governo per parte della sua vedova.

P. S. In questo punto si ode che il sig. Miaulis, presidente del ministero e ministro della marina, fu sollevato dalle sue funzioni in seguito a sua ripetuta e urgente domanda. Il ministro della guerra, Bozzaris, fu incaricato provvisoriamente della presidenza del ministero.

L'accusa contro i sott'ufficiali di cavalleria (diviso assassinio del Re) fu ritirata dal Governo, probabilmente perchè, mancando le prove convincenti, non si avrebbe avuto altro risultato fuorchè la ripetizione delle scene avvenute davanti al giudizio di guerra (*Oss. triestino*).

## TECNOLOGIA

Abbiamo lettere e giornali di Costantinopoli in data del 15. I ragazzelli della capitale ottomana si diffondono principalmente sui rivieri sconosciuti ivi cagionati (come gli annunciarono i di spacci) dall'aumento straordinario del corso del mercato. La lira turca erasi venduta a Galata l'11 corrente sino a 300 piastre, ed a Costantinopoli sino a 400. Il governo ordinò la chiusura

della Borsa (Caviar Khan), pubblicando nei giornali la seguente comunicazione ufficiale: « Una massa d'individui avidi dei loro propri interessi e privi di coscienza, avvezzi ad approfittare della differenza di prezzo esistente tra il caimè ed il metallico, si riuniscono in certi khans di Costantinopoli e di Galata e propagano ogni specie di voci, assicurando che il governo imperiale modificò le sue decisioni anteriori riguardo al caimè. Per tal modo essi inquietano l'opinione e compromettono tutte le transazioni. Questi khans e luoghi di riunione sono stati chiusi, e fu deciso che tutti gli individui i quali partecipano alla propagazione delle false voci, e mettono così a repentaglio la fortuna e la tranquillità pubblica saranno arrestati e puniti severamente. Come è già noto al pubblico, furono presi provvedimenti dal governo per mantenere il credito della carta monetata. Il capitale in numerario destinato a tal uopo si forma mediante arrivi di moneta metallica che si susseguono. Questo capitale è deposto nelle mani della Commissione apposita, per essere destinato all'esecuzione di tali provvedimenti. In conformità ai ripetuti ordini di S. M. I. il nostro augusto sovrano, il suo governo si occupa ora dei mezzi atti a proteggere la fortuna di ciascuno. Per conseguenza il pubblico deve continuare le sue abituali occupazioni, e non prestare ascolto alle insinuazioni degli aggitatori. Il governo ordinò pure di chiudere le botteghe di tutti i cambi-monete, come pure il bazar e molti macazzini. Il pane mancò in quel giorno in tutte le botteghe dei fornai; la domanda era grande, perchè tutti volevano provvedersi per la dimane, onde alcuni vendettero il pane sino a dieci piastre l'oca. L'ambasciata inglese fece distribuire il 12 corrente 500 pani ai poveri più necessitosi, e i signori Psilari e Sesion, proprietari di quindici forni a Pera ed a Galata, vendettero il pane ai prezzi normali, e lo diedero persino gratuitamente ai più bisognosi. — Il 13 le monete erano alquanto ribassate, e il pubblico cominciava un poco a tranquillarsi.

Il nuovo granvisir Fuad Pascià era partito da Bairut, e si attendeva a Costantinopoli per il 15 corrente.

Il sig. Callimaki, segretario dell'agenzia moldo-valacca Costantinopoli, ha ricevuto il firmano riguardante il concentramento amministrativo, ed è già partito per recarlo al principe Cuza (*Oss. triest.*).

## AMERICA

Abbiamo notizie di Buenos Ayres del 14 novembre. La pacificazione della Repubblica è un fatto ognora più probabile. Sono aperte trattative fra Urquiza e Mitre, e l'ultimo ostacolo che si opponeva ad un accomodamento fu tolto di mezzo dalla rapida ritirata del sig. Derqui a Montevideo. Il paese accoglierebbe con unanime soddisfazione quest'accordo d'Urquiza e di Mitre. Le basi dell'accomodamento progettato sono ancora segrete; ma è noto tuttavia che la federazione sarà conservata.

Parlasi di Mitre come nuovo presidente della Repubblica. Il sig. Obligado gli succederebbe nella carica di governatore di Buenos Ayres. Gli affari vanno rianimandosi a poco a poco (*Constitutionnel*).

## FATTI DIVERSI

ASSOCIAZIONE AGRARIA DEL REGNO. — Comitato di Torino. — In conformità delle basi del nuovo Statuto organico dell'Associazione Agraria adottate dall'Assemblea generale dell'8 corrente dicembre, i soci di Torino riuniti in adunanza generale nel giorno 13 stesso mese si ordinarono in Comizio coll'approvazione del proprio Regolamento e la nomina della Giunta direttiva nelle persone dei signori Bertone di Sambuy marchese Emilio Direttore; Reyneri avv. Leopoldo e Bioniva cav. prof. Giuseppe Vice-direttori; Arcuzzi-Masino avv. Luigi e Perona avv. Angelo Segretari; Bottino avv. Giovanni Economo, oltre a 14 Consiglieri.

Nella stessa adunanza vennero eletti a rappresentanti del Comitato di Torino al prossimo Consiglio generale dell'Associazione convocato per il 5 prossimo gennaio, i signori Bertone di Sambuy, cav. Bioniva, avv. Reyneri e Panizzari prof. e dott. Gio. Battista.

Successivamente la Giunta direttiva del Comizio divenne alle necessarie disposizioni affinché il Comizio continui a tenere aperte le sale e la biblioteca dalle 8 del mattino alle 11 pomeridiane (Piazza Castello N. 16) ai soci iscritti al medesimo per la lettura dei giornali, di altre pubblicazioni periodiche e di libri anche a domicilio, in grande e svariato numero come nel passato.

Le aggregazioni al Comizio hanno luogo in ogni epoca dell'anno sovra proposta di un socio e proclamazione della Giunta direttiva; la quota annua seguita ad essere di L. 20 compresa in essa la quota generale per l'Associazione ed è pagabile in gennaio.

Per la Giunta direttiva il Vice-direttore  
AVV. LEOPOLDO REYNERI.

PRIMO ELENCO delle azioni di L. 5, pagate a beneficio del R. Ricovero di Mendicità, in sostituzione delle visite d'uso per gli agurli del nuovo anno.

Masino avv. G. B.	azioni	1
Rocca cav. avv. Luigi	"	1
Sperino cav. prof. Casimiro	"	1
Zecoli Carlo, commissario di guerra	"	1
Scassiano cav. Carlo, segretario dell'Economato R. Apostolico	"	1
Sobrero cav., maggior generale nel Genio	"	2
Reyneri avv. Leopoldo, sear. presso la Direzione generale del Debito Pubblico	"	2
Peruzzi commendatore Ubaldo, Ministro dei Lavori Pubblici	"	1
Malinverni Zefrino, tesoriere del R. Ricovero di mendicità	"	1
Fiore Giacomo Luigi, segretario id.	"	1

Totale delle azioni 12

NECROLOGIA. — È morto stamane a Torino nell'età di 43 anni il direttore dell' *Espresso* Paolo Emilio Nicolini. La sepoltura avrà luogo domani martedì alle 11 pom. Il corteo funebre partirà dalla casa n. 2 in via dell'Accademia delle Scienze.

## ULTIME NOTIZIE

PARIGI, 21 DICEMBRE 1861.

S. M. il Re ha ordinato che la R. Corte, in occasione della morte di S. A. R. il Principe Alberto Francesco, duca in Sassonia, principe di Sassonia-Goburgo-Gotha, Principe-Consorte di S. M. la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, prenda il lutto per giorni 18 a datare da ieri 23 corrente.

Il Senato del Regno tenne ieri due pubbliche sedute, l'una alle 2 pomeridiane, e l'altra alle 8 di sera.

Nella prima, dopo alcune comunicazioni della Presidenza, tra cui quella del messaggio della Camera dei Deputati, col quale trasmette lo schema di legge, iniziato ed adottato dalla Camera stessa, relativo ad una proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana, ricevette la presentazione per parte dei Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia dei seguenti progetti di legge già approvati dalla Camera Elettiva:

1. Istituzione della Corte dei Conti e sue attribuzioni;
2. Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre del 1862;
3. Modificazioni alla legge di ordinamento giudiziario delle Province Napolitane;
4. Modificazioni alla legge di ordinamento giudiziario delle Province Siciliane.

Si fu poscia, sulla richiesta d'urgenza fatta dal Ministro delle Finanze, per il secondo dei suddetti progetti, che il Senato deliberò l'immediata riunione negli uffici e l'adunanza della sera per la discussione del medesimo progetto.

Nella stessa tornata il senatore Roncalli Francesco annunciò di aver a muovere interpellanze al Ministro di Grazia e Giustizia intorno alla risposta di alcuni vescovi alla circolare del Guardasigilli del 28 ottobre ultimo scorso, e vennero fissate per la prima seduta pubblica, che avrà luogo dopo quella della sera.

Nella seduta della sera, letta la relazione dell'Ufficio centrale intorno al progetto di legge, all'ordine del giorno, per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci nel primo trimestre del 1862, il Ministro delle finanze, sull'eccitamento mosso nella relazione medesima, ha fatto un'esposizione per sommi capi della situazione finanziaria del Regno sulle basi del bilancio per il 1862, toccando dei diversi rami d'entrata e delle innovazioni che si tratta d'introdurre nel sistema delle imposte.

Dopo alcuni schiarimenti chiesti dal senatore Aruffo intorno a qualche punto dell'esposizione finanziaria, cui ha soddisfatto il Ministro della finanza, ed altre osservazioni dei senatori Farina, Di Pollone relatore, Martihengo e Gallina, venne adottata la legge per articoli ed in complesso a squittinio segreto all'unanimità di 83 votanti.

Fu pure in seguito discusso ed approvato senza contestazione, con voti unanimi, il progetto di legge relativo ad una nuova proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana.

Il Senato ha quindi stabilito di aggiornarsi al 3 di gennaio, fissando per quel giorno la sua riunione negli uffici per l'esame dei tre rimanenti progetti di legge presentatigli dal Ministero nella seduta del mattino, con facoltà al Presidente di convocarlo in pubblica adunanza ove si trovi materia in pronto.

Nella tornata di ieri della Camera dei Deputati si sanzionarono per scrutinio segreto i due schemi di legge concernenti l'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle Province Napolitane e Siciliane; i cui articoli erano stati approvati nella seduta precedente.

Quindi, con breve discussione, a cui presero parte i deputati Fabbricatore, Panattoni, Mancini e il Ministro di agricoltura e commercio, si approvarono i singoli articoli di altri due schemi di legge, intesi a confermare due Decreti Reali: uno relativo alla proprietà letteraria e artistica nelle Province Napolitane; l'altro riguardante il censimento generale della popolazione del Regno.

Il Ministro delle finanze presentò un disegno di legge per il riordinamento delle guardie doganali.

In fine la Camera deliberò di sospendere le sue pubbliche sedute fino al 3 del prossimo gennaio.

Leggesi nel Bollettino del 21 del *Moniteur universel*:

Il Senato, uditi ancora parecchi oratori, rese il partito sul senatoconsiglio, che fu approvato quasi ad unanimità. Così trovata chiusa la sessione straordinaria del Senato, il quale non ripiglierà i suoi lavori che all'apertura della sessione legislativa, che molto probabilmente avrà luogo nella seconda quindicina di gennaio.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione Generale delle Poste.

La partenza del piroscafo per Portotorres, che dovrebbe aver luogo domani mercoledì da Genova, venne protratta al giovedì, alle ore 12 meridiane; ed ugualmente la partenza del piroscafo per Livorno, Cagliari e Tunisi, che dovrebbe aver effetto nel giorno stesso, viene rimessa al seguente giovedì, alle ore 6 pom.

## DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 23 dicembre.

Notizie di borsa.

Fondi francesi 3 0/0, 67 30.

Id. id. 4 1/2 0/0, 95.

Consolid. ingl. 3 0/0 —

Fondi piem. 1849 5 0/0, 65 45.

Prestito italiano 1861 5 0/0 65 55.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 717.

Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 336.

Id. id. Lombardo-Veneto 508.

Id. id. Romane 210.

Id. id. Austriache 501.

Tolone, 23. Fu dato ordine di congedare tutti i marinai della classe 1854.

Dalle frontiere della Polonia, 23 dicembre.

Gli arresti raddoppiano; dodici curati furono inviati in Siberia.

Napoli, 24 dicembre.

Un rapporto di Palmieri constata 8 scosse di terremoto nella giornata di ieri. Oggi il Vesuvio erutta densissima colonna di cenere. Il vento la porta fino a Napoli, però nessun disastro.

Prestito italiano 1861 provvisorio 65,50, definitivo 65, 30.

Roma, 23 dicembre.

Il Papa in concistoro ha annunciato che presiederà alla canonizzazione dei 23 martiri del Giappone. Nel prossimo concistoro saranno nominati tre arcivescovi e dieci vescovi, la maggior parte spagnuoli.

Parigi, 24 dicembre.

Assicurarsi che la spedizione spagnuola è sbarcata a Veracruz per proteggere i nazionali.

## GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Compresi i

RENDICONTI DEL PARLAMENTO.

	Trimestre	Semestre	Annata
Fer Torino	L. 11	L. 21	L. 40
Per tutta l'Italia	» 19	» 25	» 48
Per Francia ed Austria (col Rendiconto)	» 26	» 46	» 80
Per Francia ed Austria (senza Rendiconto)	» 16	» 30	» 58
Inghilterra, Svizzera, Belgio e Spagna (col Rendiconto)	» 26	» 70	» 120
Roma (franco ai confini)	» 14	» 26	» 50

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ogni mese e si ricevono:

In Torino presso la Tipografia G. Favale e Comp.

In tutto il resto dello Stato presso gli Uffici Postali o col mezzo di *Vaglia* che si possono avere presso i detti Uffici Postali. — Tali *Vaglia* non fa d'uopo assicurarsi. — La Tipografia non ne spedisce la ricevuta perchè basta per sicurezza del mittente lo scontrino dell'Ufficio Postale.

Le associazioni si ricevono pure:

In MILANO — presso Brigola e presso l'Agenzia Giornalistica, via Due Muri, 13.

In BERGAMO — Bolis Fratelli.

In LODI — Cagnola libraio.

In PARMA — Grazioli ed Adorni.

In REGGIO (Emilia) — Giuseppe Barbieri.

In MODENA — Zanichelli e da Cavazzoni.

In BOLOGNA — Marsigli e Rocchi.

In FERRARA — Celada Stefano.

In FIRENZE — Vieusseux, e l'Ufficio della Nazione.

In PISA — Giuseppe Federighi e l'Ufficio postale.

In GORTONA — Mariottini Lorenzo.

In LIVORNO — Meucci Francesco.

In PERUGIA — Fantacchiotti Luigi.

In ANCONA — Cherubini e Munster.

In ASCOLI — Castelli Cleto.

In NAPOLI — Deangelis Enrico e Gabinetto della Stampa Nazionale.

In REGGIO (Calabria) — D'Angelo Domenico.

In PALERMO — Pedone Lauriel.

In MESSINA — Baldassarre D'Amico.

In S. RACUSA — G. Cristina.

In CATANIA — P. Giuntini.

In TRAPANI — B. Mannone.

Dovendosi regolare la tiratura dei Rendiconti, coloro che intendono associarsi sono invitati a fare prontamente le loro dimande AFFINE D'EVITARE OGNI RITARDO di spedizione e le lacune nella serie dei fogli.

LA CAMERA D'AGRICOLTURA E D'COMMERCIO

24 dicembre 1861

1848 5 0/0, 1 lire. C. d. m. in c. 63

1849 5 0/0, 1 ludo. C. d. g. p. in c. 66 60

C. d. matt. in c. 63 75 30

Rendita italiana 1 luglio. C. d. matt. in c. 63 60 25 60

Prestito 1861 1 luglio 4/10 pag. C. d. g. p. in c. 66

C. d. m. in c. 63 50 30 in l. 63 75 15 20

p. 31 xbre

Id. id. 5/10 pag. C. del g. p. in liq. 66 25 20

p. 31 genn.

C. della matt. in liq. 63 80 p. 31 genn.

F. FAVALE E COMP.

LAZZARINI (7 1/2). La dramm. Comp. Bellotti Bon

recita: *La rivincita*.

SCRIBE (7 1/2) Comp. francese diretta da E. Meynadier:

*Le gentil homme pauvre*.

D'ANGENNES (7 1/2) Comp. francese Bozia et Bary

*Nos intimes*.

NAZIONALI (ore 7 1/2) Opera *Il Trovatore* — Ballo *Lo sbarco de Mille a Marsala*.

ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli

recita: *Le spion del Po*.

GERBINO (ore 8) La Comp. dramm. Monti e Preda recita:

*Una fortuna in prigione*.

SAN MARCO (ore 7). si rappresenta colle ma-

riomete: *La capanna di Betlemme* — ballo *L' uomo*

*senza testa*.

COMMISSARIATO GEN. DELLA REGIA MARINA NEL DIPARTIMENTO MERIDIONALE

Avviso d'Asta

Si notifica, che nel giorno 31 del corrente...

300 Alberi di abete del Nord, ascendenti alla complessiva somma di Lit. 190,000.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata...

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito suggerirà il miglior partito...

Per aspiranti all'Impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito...

Napoli, 17 dicembre 1861.

Par delto Commissario Generale

Il Commissario di 1. classe ai Contratti

MARIANO ANTONINO GUZZANTI.

Tipografia G. FAVALE e COMP.

DIZIONARIO DI IGIENE PUBBLICA

E DI POLIZIA SANITARIA

Con tutte le Leggi, Regolamenti, Circolari

Rapporti e Progetti pubblicati nell'Italia

in materia sanitaria e con numerose Tavole

Statistiche

DEL DOTTORE

FRA CESCO FRESCHI

Prezzo un'Opera intera composta di

vol. in 8 grande, di più di 1000 pagine

caduno con tavole colorate L. 60.

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 antimeridiane del 3

prossimo mese di gennaio, nell'Ufficio di

Prefettura di Genova, si procederà alla

pubblicità di vendita, in due distinti lotti

delle due case, provenienti dal Padre

Filippini della stessa città, cioè:

Lotto 1. Casa posta nel sestiere di Pre,

via Carlo Alberto, col civico num. 27, con

posta di sei piani e sei appartamenti, più

due botteghe ed un magazzino, lo aument

al prezzo di L. 70,200.

Lotto 2. Casa situata nello stesso sestiere

via Luogo di Pre, col civico num. 10, con

posta di sei piani ed otto appartamenti,

più botteghe, in aumento al prezzo di L. 41,400.

Il capitolo d'opera e la perizia sono

visibili presso quell'Ufficio di Prefettura.

Società Anonima DELLA FERROVIA DI BIELLA

Avviso

Il Consiglio d'Amministrazione ha dete-

minato in sua seduta del 7 corrente di pa-

gar gli interessi sulle L. 7 per caduna azio-

ne, stata chiesta con deliberazione 27 ottobre

1861, e risultate con altra deliberazione

27 dicembre 1861.

I signori azionisti sono in conseguenza

prevenuti che il relativo pagamento si ef-

fettuerà a partire dal giorno 26 del corrente

mezzo, previo deposito delle azioni all'ufi-

cio della società, tre giorni prima per

opportune scritturazioni.

I giorni fissati pel pagamento sono

martedì e venerdì di ogni settimana, ed

23 corrente mese si principierà a riceve-

re le azioni in deposito, e successivamente ogni

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle

ore 9 alle 11 antimeridiane, e dalle 1 alle

pomeridiane.

La sede della società è in Torino, via di

Monte di Pietà, n. 30, casa Gruppo.

Torino, il 18 dicembre 1861.

LA DIREZIONE

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. Smith, dottore in medicina della

LUIGI TOSCANELLI E COMP.

Librai in via di Po, num. 21.

MÉMOIRE à l'usage des Officiers d'Ar-

tillerie. Paris 1861; fort vol. in-8 avec

figures . . . . . L. 15

GAZEUX, Traité de l'art des Accouche-

ments. Paris, 1862, fort vol. in av.

figures . . . . . L. 14

FRERICHS, Traité pratique des maladies

du Cœ; 1862 . . . . . L. 12

JAMAIN, Traité élément d'Anatomie dé-

scriptive. Paris 1861, fort vol. in-12 avec

200 figures . . . . . L. 12

JAMAIN, Manuel de Petite Chirurgie, in-12,

avec 307 figures . . . . . L. 8

VIRCHOW, la Pathologie Cellulaire. Paris

1861, avec 144 figures . . . . . L. 9

WOLLEZ, Dictionnaire de Diagnostic Mé-

dical Paris 1862, fort vol. in-8 . . . . . L. 11

I suddetti tengono pure un copioso

assortimento di LIBRI da-MESSA el-gam-

mente legati in avorio, in velluto, guer-

sti ed in marocchino per regali e strenne

nel capo d'anno.

INDUSTRIA

L'ING. MECC. GIO. SCHLEGEL,

IN MILANO

Contrada S. Pietro all'Orto, N. 18 rosso

continua con felice risultato a ricevere con

missioni per macchine e imprese industria-

li qualunque, come rappresentante divers-

costruttori primari; anche per conto pro-

prio, assicurando ai signori committenti un

odevole e conveniente servizio sotto ogni

riguardo.

Chi desidera per l'anno prossimo LO-

COMOBILE e VERREBBIATOJ sub-

limi, delle prime fabbriche inglesi, non

ritarderà l'ordinazione.

Il suddetto tiene anche il proprio Depo-

sito con macchine e parte di macchine per

diverse attiere tecniche e per le fabbrich-

industriali, strumenti per le arti fabbric-

er e l'agricoltura, armature per caldaie in

manometri, indicatori Robbins a vite, sf-

fi a vapore, ed altro simile, come anche

gomma e caoutchouc vulcanizzati in pezzi,

o tubi ed in corredo per trasmissione

anche la cuojo di qualità primaria ed e-

zzi modici.

PENNE METALLICHE PERRY e C.

Contra. Ricognoscute generalmente pe-

re migliori sotto ogni rapporto: di punt-

ura, media, fina e straordinaria; elastiche

ture, per uso di cancelleria, pel commer-

cio, per scolarie ecc. ecc.; ed adatte a qualun-

que mano.

Deposito in Torino, presso

G. FAVALE e C.

negozianti da carta, via S. Francesco, 19.

ALESSANDRIA, Gazzotti frat., Tip.-Librai.

SAVONA, Prudente Giacomo, Libraio.

VERCELLI, presso Degaudenzi Michele e

figli Tipografi-Librari.

SCADENZA DI FATALI

Nell'incanto ogni fattori del cospicuo cor-

o di casa del signor Vittorio Aymonin, di

solida costruzione, situata in questa città

di Rondò a levante della piazza Vittorio

Emanuele, porta n. 1, del reddito di Lit.

17993 per contratti quasi tutti anteriori a

1861.

Il lotto 1 del reddito di L. 9742, incanta-

to a L. 115000, fu deliberato al signor av-

viso Giuseppe Boguier per L. 117,200.

Il lotto secondo del reddito di L. 18922,

incantato a L. 220,000, fu deliberato al si-

gnor Jacob Reynak per L. 220,400.

Il lotto terzo del reddito di L. 8429,

incantato a L. 103,000, non si ebbe offerre.

Il termine per fare l'aumento del decimo

scade con tutto il 31 corrente.

Torino, il 21 dicembre 1861.

Not. Gio. Batt. Ristis.

CITAZIONE

Con atto in data 13 dicembre corrente,

l'usciero Giovanni Maria Chiarle addetto

al tribunale del circondario di Torino, il

signor Tommaso Scarsotti di cui sono igno-

Torino, tipografia Editrice di ENRICO DALMAZZO

(Piazzetta e via S. Domenico, N. 2).

DECRETO, ISTRUZIONI E CIRCOLARI

PER L'ESECUZIONE

del

CENSIMENTO GENERALE DEL REGNO

NELL'ANNO 1861

(Estr. dalla COLLEZIONE CELESTIFERA delle Leggi, Decreti, ecc.,

pubblicata in Torino dall'Editore Enrico Dalmazzo)

Prezzo, Centesimi 60.

Accompagnare le domande con vaglia postale o francobolli.

Approvazione dell'Accademia comp. di Medicina di Parigi, menzione onorevole, espostione del 1854.

OLIO di FEGATO DI MERLUCCIA HOGG

Questo Olio è il migliore che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

il più sano e il più utile che si conosca, ed è

PUBBLICAZIONE DI CITAZIONE

PER PROCLAMA

a senso dell'art. 66 del cod. di proc. civ.

Il signor Giacomo Martini fu Stefano, pro-

prietario, domiciliato a Ciprozza, giurisd-

zione del circondario di San Remo, cita me-

diante proclama a mente di detto articolo

66, e dietro decreto permissivo reso il 14

corrente dall'ecce.ma corte d'appello di Ge-

nova, i seguenti individui intervenuti nel

giudizio vertito in prima istanza nanti il

tribunale del circondario di San Remo, nella

causa ivi da detto Giacomo Martini promes-

sa contro il signori D. Bartolomeo e D. Giu-

seppe Giambattista e Giacomo fratelli Mar-

tini fu Giacomo, ond'averli condannati a

restituire il passaggio delle acque del val-

lone detto di Roggetto, tramezzate da tre

proprietà, due delle quali dei detti con-

venuti, e l'altra da un terzo che non fa con-

trasto, cioè:

1. Giacomo Garibaldi fu Giacomo — 2.

Giuseppe Martini fu G. B. — 3. Anton Ma-